



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00945/2026

Decisione n. 72

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Enzo Paolini - Relatore

Marcello de Luca Tamajo

Piero Floreani

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **61/2026**, presentato, in data 30 luglio 2026, dalla **ASD Lazio Hockey Prato Giovani**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., avv. Roberto Brocco, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Roiate,

nei confronti

dell'**ASD Hockey Club Bra**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giampiero Berrino, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vitalini Sacconi,

e

della **Federazione Italiana Hockey (FIH)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Fontana,

per l'annullamento

della decisione n. 1 – 2025/2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, pubblicata in data 15 luglio 2026 e comunicata in pari data, che ha respinto il reclamo dell'odierna ricorrente avverso la regolarità della gara del Campionato di Serie A Elite maschile tra la Lazio Hockey e HC Bra, disputatasi in data 30 maggio u.s. e conclusasi con il risultato di 4 a 1 in favore dell'ASD Hockey Club Bra, confermando la decisione del Giudice Sportivo e l'omologazione della gara e del risultato.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell'udienza del 15 settembre 2026, il difensore della parte ricorrente - ASD Lazio Hockey Prato Giovani - avv. Luca Roiate; l'avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIH; l'avv. Carlo Vitalini Sacconi, per la resistente ASD Hockey Club Bra, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 30 luglio 2026, la ASD Lazio Hockey Prato Giovani (d'ora innanzi anche solo Lazio Hockey) ha promosso impugnativa nei confronti dell'ASD Hockey Club Bra e della Federazione Italiana Hockey (FIH) per l'annullamento della decisione n. 1 – 2025/2026, emessa dalla Corte Federale d'Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, pubblicata il 15 luglio 2026 e comunicata in pari data alla ricorrente, che ha respinto il reclamo della stessa avverso la sentenza di primo grado. La ricorrente, in particolare, si duole per la mancata regolarità della gara del Campionato di Serie A Elite maschile tra la Lazio Hockey e HC Bra, disputatasi in data 30 maggio 2026 e conclusasi con il risultato di 4 a 1 in favore dell'ASD Hockey Club Bra (d'ora in poi anche solo HC Bra), per la conferma della decisione del Giudice Sportivo e l'omologazione della gara.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della predetta gara del Campionato di Serie A Elite maschile, decisiva per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, tra la Lazio Hockey (seconda in classifica con 21 punti) e HC Bra (prima in classifica con 22 punti), in ordine all'utilizzo in gara, da parte della HC Bra, dell'atleta spagnolo [omissis], giocatore di altissimo livello internazionale, in asserita posizione irregolare, sul presupposto della violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica – Parte I – Affiliazione e Tesseramento FIH, anno sportivo 2025/2026.

2. Dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale, rappresenta l'odierna ricorrente, veniva documentata la circostanza per cui il predetto calciatore aveva preso parte con un club spagnolo a tre gare ufficiali successive al 1° marzo 2026 nel "Campionat Catalunya Primera" (inserito nella Federació Catalana de Hockey – FCH), così, in tesi, violando il disposto della predetta norma regolamentare, che dispone che *"l'atleta straniero non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026"*.

Con decisione n. 1/2025-2026 del 15 giugno 2026, il Giudice di prime cure - ritenendo dirimente il "Certificato Ufficiale" della RFEH (Real Federación Española de Hockey) del 6 maggio 2026, che escludeva la addotta circostanza e, dunque, che escludeva che il predetto atleta avesse partecipato ad alcuna gara nazionale ufficiale organizzata dalla RFEH dal 1° marzo 2026, che non fosse tesserato con la RFEH e che la sua ultima partecipazione ufficiale in una competizione nazionale organizzata dalla RFEH risaliva al giugno 2025 – rigettava il reclamo.

Così, in particolare, il GSN: «[...] *non vi è stata violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026. La società Bra ha agito sicuramente in buona fede e nel rispetto delle norme federali. Come si evince dai documenti offerti a questo Giudice da parte della FIH, vedasi NOC, allegato 5/dichiarazione di responsabilità e modulo di tesseramento atleti, documenti sottoscritti in data 17.03.2026, nonché la dichiarazione ufficiale rilasciata in data 06.05.2026 da parte del Director Técnico Area Competiciones RFEH, sig. [omissis]. L'atleta è stato inserito in distinta e schierato in campo dopo oltre due mesi dalla regolarizzazione del tesseramento e a seguito di chiarimenti specifici offerti in data 06.05.2026 da parte della RFEH nella persona del Direttore Tecnico Area Competizioni RFEH sig. [omissis]. Sul punto, come da richiesta avanzata dalla reclamante nella memoria del 12.06.2026, si precisa che la FIH ha ricevuto la suddetta dichiarazione ufficiale dal sodalizio Bra in data antecedente al reclamo. La tesi della ricorrente non può essere accolta e non trova riscontri proprio nel momento in cui si afferma che il "Campionat Catalunya Primera (1° Divisió Masculí (Primera Division))" è inserito nella struttura piramidale ufficiale dell'hockey spagnolo, facente capo alla RFEH e che la Federació Catalana de Hockey (FCH) costituisce parte integrante della RFEH in quanto*

federazione territoriale facente parte del sistema federale spagnolo, inserita nella struttura piramidale della RFEH. Se tale affermazione fosse corretta il giocatore in questione sarebbe stato tesserato per la RFEH e avrebbe preso parte a gare o competizioni ufficiali della RFEH nella stagione sportiva 2025/2026, o quanto meno riconosciute dalla stessa, mentre la sua ultima partita ufficiale per la RFEH risale al giugno 2025, ovvero alla stagione sportiva precedente. In ultimo questo Organo giudicante, pur volendo seguire la tesi della reclamante circa il fatto che la FCH è Federazione estera, non ritiene violato l'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026, in quanto, lo scrivente ritiene che l'ambito in cui ci si debba muovere è quello delle federazioni estere riconosciute dalla Federazione Internazionale di Hockey. L'unica Federazione riconosciuta in Spagna dalla Federazione Internazionale di Hockey è la RFEH, pertanto, eventuali associazioni private o semplici enti organizzatori di competizioni locali, o federazioni sportive dotate di propria autonomia organizzativa, organi di governo, organi di giustizia sportiva e assemblea federale non soddisfano il requisito qualora non siano ricondotte e riconosciute dall'Organizzazione Internazionale. La FCH è pienamente riconosciuta dalle istituzioni sportive regionali, incluso il governo catalano Generalitat de Catalunya, tuttavia, la FCH non ha un riconoscimento ufficiale internazionale. La Federazione Internazionale di Hockey e di conseguenza la Federazione Italiana di Hockey riconoscono solo la RFEH per le competizioni ufficiali. La FCH opera organizzando campionati regionali e partecipando occasionalmente ad incontri amichevoli internazionali su invito. Per quanto sopra esposto, si può chiaramente desumere che il Legislatore federale nell'art. 7.1.1 della Guida Pratica - Parte I - della FIH Anno Sportivo 2025/2026 abbia sottointeso affermare che trattasi di Federazione estera riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Hockey, altrimenti, affermando il principio della Federazione estera, non riconosciuta a livello internazionale, aprirebbe la possibilità di estendere la normativa anche a chi non fa parte del sistema internazionale, vedasi gli Enti di Promozione Sportiva o qualsivoglia forma aggregativa autonoma denominata "Federazione". Questo Giudice, altresì, auspica pro-futuro l'intervento del Legislatore federale per meglio specificare la normativa in questione».

3. Proponeva appello l'odierna ricorrente lamentando, oltre alla violazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH 2025/2026, anche la violazione del contraddittorio in conseguenza della mancata trasmissione alla stessa, nel corso del giudizio di primo grado, della memoria di costituzione dell'HC Bra e delle successive memorie integrative.

La Corte Sportiva, con la decisione quivi impugnata, confermava la statuizione del GSN, così motivando: «Questa Corte, preliminarmente, ritiene di verificare l'ammissibilità della integrazione

della richiesta del sodalizio reclamante di sanzionare l'ASD Hockey Club Bra anche con la perdita delle due gare di campionato disputate successivamente alla data del 30 maggio 2026.

[...] È opportuno ricordare che l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIH, che riprende peraltro l'art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede che "Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia Sportiva e Federale".

Nel processo civile l'art. 345 c.p.c. stabilisce che "Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili". [...]

Da quanto sopra riportato appare evidente che la domanda formulata dal sodalizio reclamante era limitata alla valutazione della regolarità della posizione del Sig. [omissis] limitatamente alla gara disputata con l'ASD Lazio Hockey Prato Giovani il 30/05/2026, con gli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori, e, quindi, la richiesta in questa sede di appello di dichiarare la partita persa in danno dell'ASD Hockey Club Bra anche per le due gare disputate successivamente al 30 maggio 2026, le quali non sono state in precedenza contestate davanti al Giudice Sportivo, si palesa come una domanda nuova e, in quanto tale, da dichiararsi inammissibile.

Ancora in via preliminare, si ritiene di non dare seguito alla istanza istruttoria di parte resistente, in quanto la documentazione in atti è considerata sufficiente ai fini della decisione.

Riguardo al primo motivo di impugnazione, sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di non procedere a una dettagliata verifica delle violazioni del giusto processo lamentate da parte reclamante, in quanto l'effetto devolutivo del procedimento di appello, come disciplinato dal codice di procedura civile, e precisamente dall'art. 345, comma 3, c.p.c., consente, comunque, in questa sede alla parte di svolgere le attività e ad assumere le prove che non sono state effettuate in primo grado.

A questo riguardo, si osserva che l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia, già in precedenza ricordato, consente di applicare nel giudizio sportivo la normativa del processo civile. Il soggetto reclamante, pertanto, in questa sede ha modo di spiegare le proprie difese e assumere le prove che non ha eventualmente potuto effettuare o richiedere davanti al Giudice Sportivo con conseguente salvaguardia del diritto di difesa ed attuazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento, con ciò sanando le eventuali mancanze verificatesi nel giudizio di primo grado.

Per quanto concerne il merito, in primo luogo, il Collegio ritiene di verificare la normativa che disciplina la questione oggetto del reclamo.

Al punto 7 della Guida Pratica FIH, Parte I, affiliazione e tesseramento hockey, anno sportivo 2015/2026, che disciplina la “Esclusività della prestazione sportiva”, nell’art. 7.1.1 titolato “Atleta straniero”, al comma 1 è stabilito che “L’atleta straniero non potrà svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026”.

Dall’esame dello Statuto della Reale Federazione Spagnola di Hockey si evince la struttura federale della RFEH, che “è composta da federazioni regionali” (art. 1, comma 1), tra cui la Federazione Catalana di Hockey.

In ragione di tale struttura federale dell’attività dell’hockey prato in Spagna, il “Campionat Catalunya Primera (1A) Divisiò Masculí (Primera Division)”, come segnalato dal sodalizio reclamante, è una competizione della Reale Federazione Spagnola di Hockey, e il Sig. [omissis], il quale ha partecipato al predetto campionato con il CD Terrassa Hockey, è un giocatore appartenente alla Reale Federazione Spagnola di Hockey.

Quest’ultimo dato è peraltro confermato dalla circostanza che per il suo tesseramento da parte dell’ASD Hockey Club Bra, il NOC (No Objection Certificate), agli atti, è stato rilasciato dalla Reale Federazione Spagnola di Hockey. [...]

Ciò posto, nel caso di specie è documentato e non contestato che il Sig. [omissis] ha giocato dopo il 1° marzo 2026 con il CD Terrassa Hockey tre partite del “Campionat Catalunya Primera Divisiò Masculí”: [...]

Nel contempo, tuttavia, non può non essere considerato il “Certificato Ufficiale” in data 6/05/2026 rilasciato dalla RFEH, in atti, nel quale è attestato:

“Che il Sig. [omissis] non ha partecipato ad alcuna gara ufficiale di competizioni nazionali organizzate dalla RFEH dal 1° marzo 2026; Che il Sig. [omissis] non risulta tesserato per la stagione in corso presso la Real Federaciòn Espanole de Hockey (RFEH); Che la sua ultima partecipazione ufficiale a una competizione nazionale organizzata dalla RFEH risale al 2025; Che secondo il sistema di registrazione ufficiale della RFEH, il Sig. [omissis] non risulta tesserato per alcuna competizione ufficiale dopo il 1° marzo 2026, con l’ultima partita registrata nel giugno 2025” [...].

Riguardo alla validità di detta certificazione, il Collegio osserva che l’obiezione posta dal sodalizio reclamante, il quale sostiene che “Nel dubbio, la Società Bra avrebbe potuto, eventualmente, richiedere un parere alla Commissione Federale di Garanzia prevista presso la FIH”, invece che alla Reale Federazione Spagnola di Hockey “in ordine alla legittimità del suddetto tesseramento”, non trova riscontro nella vigente normativa federale.

L'art. 33 bis dello Statuto FIH, ripreso pressoché integralmente dall'art. 92 del Regolamento di Giustizia, attribuisce nel comma 2 alla Commissione Federale di Garanzia le seguenti funzioni: [...] formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.

Alla Commissione Federale di Garanzia presso la FIH è pertanto attribuita la funzione di formulare pareri al Consiglio federale limitatamente alla "organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia" e, quindi, non essendo previsto dalla normativa, non vi era alcuna fondata ragione per richiedere nel caso di specie alla stessa Commissione un parere a chiarimento della legittimità del tesseramento del Sig. [omissis].

Nel contempo, è bene considerare la peculiarità della presente vicenda che la rende di non scontata valutazione per il giudicante, al pari dei soggetti che vi sono stati coinvolti.

La fattispecie, infatti, riguarda una federazione, la RFEH, che ha una struttura inconsueta, comprendendo al proprio interno altre federazioni, corrispondenti a organismi territoriali regionali, e una norma federale che fa genericamente riferimento all'ente "Federazione estera", senza tuttavia precisarne le connotazioni intrinseche, riferibili alla sua sfera di competenza territoriale, nazionale o territoriale, regionale o distrettuale che sia, né estrinseche, quali ad esempio il suo eventuale necessario riconoscimento da parte della Federazione Internazionale e/o di quella europea.

A questo, si aggiunge che l'atleta [omissis] appartiene alla Reale Federazione Spagnola di Hockey, che aveva rilasciato il NOC e, quindi, si palesa ragionevole che l'ASD Hockey Club Bra abbia chiesto una certificazione alla stessa Federazione.

Fatte queste considerazioni, appare evidente che detta certificazione costituisca un elemento fattuale che incide nella valutazione della vicenda oggetto del reclamo.

Al riguardo, premesso che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra tra le ipotesi di "responsabilità oggettiva" previste dall'art. 33 del Regolamento di Giustizia, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 32 dello stesso Regolamento "Gli affiliati, i loro dirigenti e tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa", e che l'art. 34, lett. b), precisa che l'infrazione disciplinare è "colposa quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di norme federali".

Nel caso di specie, essendosi verificata una inosservanza di norma federale, la responsabilità del sodalizio autore dell'infrazione è evidentemente a titolo di colpa.

Il legittimo affidamento costituisce la tutela della fiducia riposta da un soggetto in una situazione generata da un atto o comportamento di un terzo qualificato, che quando viene riscontrato esclude la responsabilità per colpa di colui che ha commesso la violazione.

Su tale principio la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “la convinzione dell’agente, pertanto, si basa sull’atteggiamento altrui e lo presuppone” (Cassazione, Civile, Sez. III, sentenza del 18 luglio 2003, n. 11246), e il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n.19/2021, ha dichiarato che “nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti all’esercizio del pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi”.

Il Consiglio di Stato, pertanto, con la predetta sentenza ha riconosciuto un legittimo affidamento del privato addirittura quando il provvedimento dell’amministrazione in suo favore si è poi rivelato illegittimo, a seguito di annullamento disposto su ricorso di terzi.

Nella vicenda oggetto del reclamo risulta che l’ASD Hockey Club Bra ha ritenuto la piena regolarità della posizione dell’atleta [omissis] sulla base di un atto proveniente da un ente competente e qualificato, quale è il “Certificato Ufficiale” rilasciato dalla RFEH.

Tale certificazione, infatti, nella quale si dichiara, tra l’altro, che il Sig. [omissis] non ha disputato gare ufficiali organizzate dalla RFEH dopo il 1° marzo 2026 e che lo stesso per la RFEH non risulta tesserato per alcuna competizione ufficiale dopo la stessa data e con l’ultima partita registrata nel giugno 2025, ha innegabilmente generato nell’ASD Hockey Club Bra un legittimo affidamento nella piena regolarità della posizione dell’atleta [omissis] e, di conseguenza, evidentemente indotto lo stesso sodalizio ad impiegare il predetto atleta nella gara del 30/05/2025 del Campionato Serie A Elite maschile disputata con l’ASD Lazio Hockey Prato Giovani.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, questa Corte ritiene che nel caso di specie, in ragione del legittimo affidamento generato all’ASD Hockey Club Bra dal “Certificato Ufficiale” della RFEH - Real Federaciòn Espanola de Hockey, in data 6/05/2026, difetti in capo alla stessa ASD Hockey Club Bra l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che possa giustificare l’applicazione di provvedimenti sanzionatori in danno della predetta associazione.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello: - visti l’art. 33 bis dello Statuto e gli artt. 32, 33, 34, 89, 92, 104 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché l’art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH, Parte I, affiliazione e tesseramento hockey, anno sportivo 2025/2026; - respinge il reclamo presentato dall’ASD Lazio Hockey Prato Giovani [...].».

4. Avverso la già menzionata decisione, la Lazio Hockey ha proposto il ricorso di cui in epigrafe, affidato a sei motivi di impugnazione, premettendo che la decisione impugnata sarebbe *«gravemente viziata per violazione di norme dell'Ordinamento sportivo, del Regolamento di Giustizia FIH e del CGS CONI, nonché per eccesso di potere (travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione)»*.

4.1. Con il primo motivo, rubricato *«Violazione dei principi del “giusto processo sportivo” e del contraddittorio (art. 2 CGS CONI; art. 89 Reg. Giustizia FIH)»*, la ricorrente lamenta che, nel giudizio di primo grado, il Giudice Sportivo Nazionale abbia ommesso di trasmetterle la memoria di costituzione della ASD Hockey Club Bra del 9 giugno 2026 e la successiva memoria del 13 giugno 2026, nonostante le esplicite richieste di regolarizzazione degli atti e di rinvio per consentire il deposito di memorie ex art. 107 del Regolamento di Giustizia, sicché essa ha potuto conoscere le difese della controparte solo leggendo la decisione, a procedimento concluso. Tale omissione integrerebbe una violazione radicale e non sanabile del contraddittorio, idonea a incidere sulla concreta articolazione delle difese e sulle scelte istruttorie. La Corte Federale di Appello, richiamando l'art. 89, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIH e l'art. 345 c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto “sanato” in appello ogni vizio del contraddittorio, laddove, per il principio ribadito dall'art. 2 CGS CONI, la violazione del contraddittorio in primo grado – specie in un giudizio a forte incidenza sul risultato sportivo – comporta la nullità della decisione e impone la rinnovazione del giudizio, non potendo essere neutralizzata *ex post* dalla possibilità di “difendersi meglio” in appello; la decisione impugnata sarebbe, inoltre, sorretta, sul punto, da una motivazione meramente apodittica, priva di analisi puntuale della lesione concreta del diritto di difesa.

4.2. Con il secondo motivo, rubricato *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1.1 Guida Pratica FIH 2025/2026 e dell'art. 6.1.1 Guida Pratica FIH 2026/2027 – interpretazione contra legem del concetto di “Federazione estera”»*, la ricorrente deduce che il Giudice Sportivo e la Corte Federale di Appello avrebbero sostanzialmente riscritto la norma, affermando che il legislatore federale avrebbe “sottinteso” che per “Federazione estera” debba intendersi soltanto la Federazione nazionale riconosciuta dalla Federazione Internazionale di Hockey. Osserva, per contro, che l'art. 7.1.1 della Guida Pratica 2025/2026 è chiaro nel vietare all'atleta straniero di svolgere nuova attività agonistica ufficiale nei campionati italiani dopo aver giocato anche una sola partita nei campionati di altra Federazione estera successivamente al 1° marzo 2026, che l'art. 7.1.3 pone l'onere della prova a carico del sodalizio reclamante – onere assolto mediante referti, verbali e link ufficiali alle gare catalane – e che il successivo art. 6.1.1 della Guida Pratica 2026/2027 conferma la medesima *ratio* senza introdurre alcun requisito di riconoscimento internazionale. La Corte, pur avendo riconosciuto che la RFEH è composta da federazioni regionali, tra cui la FCH,

e che il campionato catalano è competizione della RFEH, avrebbe poi fatto discendere dall'assenza di tesseramento RFEH successivo al 1° marzo 2026 la mancata violazione dell'art. 7.1.1, trascurando che la norma richiede la partecipazione a gare di altra Federazione estera, non necessariamente della federazione nazionale riconosciuta dalla FIH internazionale. La Federació Catalana de Hockey sarebbe, invece, una Federazione sportiva estera, inserita nel sistema federale spagnolo e dotata di autonomia organizzativa, organi di governo, organi di giustizia sportiva e assemblea generale. L'interpretazione restrittiva adottata dagli organi federali si porrebbe *contra legem*, aggiungendo un requisito non previsto dal testo normativo, contrasterebbe con la volontà del legislatore federale e violerebbe il principio di tassatività e determinatezza delle norme disciplinari; il Collegio di Garanzia, quale organo di nomofilachia, dovrebbe affermare l'interpretazione letterale e sistematica della norma.

4.3. Con il terzo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nonché dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva*», la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità delle domande formulate all'udienza dell'8 luglio 2026, dirette a ottenere la perdita a tavolino delle due gare disputate dalla ASD Hockey Club Bra successivamente al 30 maggio 2026 (Butterfly Roma/BRA del 6 giugno 2026 e BRA/Amsicora del 20 giugno 2026). Deduce che l'eventuale dichiarazione di irregolarità della posizione dell'atleta non potrebbe che riflettersi, quale invalidità derivata, anche sulle altre gare del campionato italiano cui il medesimo ha preso parte, e che la seconda di esse si è svolta quando era già stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; l'irrogazione della sanzione dovrebbe, pertanto, tenere conto di tutte le gare in cui il giocatore è stato utilizzato.

4.4. Con il quarto motivo, rubricato «*Travisamento dei fatti sulla natura della Federació Catalana de Hockey e sulle competizioni catalane*», la ricorrente lamenta che la Corte, dopo avere riconosciuto la struttura federale piramidale dell'hockey spagnolo, la riconducibilità del Campionat Catalunya Primera Divisió Masculí alla RFEH e il rilascio del NOC da parte di quest'ultima, abbia poi concentrato la valutazione sulla sola partecipazione a «competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla RFEH», quale risultante dal certificato del 6 maggio 2026, ignorando che il dato rilevante ai fini dell'art. 7.1.1 è la partecipazione a gare ufficiali in una Federazione estera. Ne deriverebbe un evidente travisamento dei fatti e una motivazione intrinsecamente contraddittoria, per avere la Corte, da un lato, affermato l'integrazione delle federazioni regionali nella RFEH e, dall'altro, svalutato la rilevanza delle gare catalane ai fini di una norma che non distingue tra "nazionale" e "territoriale".

4.5. Con il quinto motivo, rubricato «*Erronea applicazione degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento di Giustizia FIH; responsabilità colposa del sodalizio e principio del legittimo affidamento*», la

ricorrente deduce che la Corte, pur avendo riconosciuto l'avvenuta inosservanza dell'art. 7.1.1 e la conseguente responsabilità a titolo di colpa, abbia poi escluso ogni responsabilità in ragione del certificato rilasciato dalla RFEH il 6 maggio 2026. Osserva che la ASD Hockey Club Bra, dopo avere tesserato l'atleta il 17 marzo 2026, ha avvertito la necessità di acquisire tale certificato soltanto due mesi dopo e pochi giorni prima della gara con la Lazio Hockey, quando la partecipazione alle gare catalane successive al 1° marzo era già oggettivamente verificabile, il che testimonierebbe la percezione del rischio di violazione della norma e il tentativo di preconstituire una giustificazione anticipata; che il certificato si limita a descrivere la partecipazione a "competizioni nazionali organizzate dalla RFEH" e non l'attività complessiva del giocatore in federazioni territoriali estere; e che la società aveva piena contezza del precedente tesseramento estero dell'atleta e della sua partecipazione alle gare catalane, con conseguente negligenza e imprudenza. Censura, inoltre, il richiamo operato dalla decisione impugnata a Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11246, e a Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19: entrambe le pronunce riconoscono all'affidamento incolpevole una tutela di tipo risarcitorio nei confronti del terzo o dell'Amministrazione, non già la stabilizzazione della situazione illegittima, sicché la ASD Hockey Club Bra potrà semmai agire ex art. 2043 c.c. nei confronti della Federazione spagnola, senza che il proprio affidamento possa determinare la violazione delle norme federali e l'alterazione del risultato sportivo. La giustizia sportiva dovrebbe operare un bilanciamento degli interessi a tutela del principio di legalità, atteso che una diversa interpretazione comprometterebbe la regolarità del campionato e violerebbe il principio di uguaglianza tra i partecipanti.

4.6. Con il sesto motivo, rubricato «*Violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati della Federazione Italiana Hockey*», la ricorrente rileva che il Giudice Sportivo, in data 15 giugno 2026 e contestualmente alla pubblicazione della decisione di primo grado, ha omologato il risultato della gara del 30 maggio 2026, benché l'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati preveda che «non si può procedere ad omologazione in pendenza di rituali impugnazioni, influenti sull'esito della gara e consentite dalle norme del Regolamento di Giustizia»; chiede pertanto la revoca dell'omologazione della gara – e delle gare – nonché del Campionato di Serie A Elite maschile, in attesa della definizione del presente giudizio.

Quanto alle sanzioni, la ricorrente precisa che quelle richieste nei confronti della ASD Hockey Club Bra sono la perdita della gara, o delle gare, cui ha partecipato l'atleta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia FIH, e la penalizzazione di punti in classifica, ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento, richiamando la prassi federale di applicare, per violazioni di minore gravità, la perdita della gara e la riduzione di almeno due punti in classifica, come nelle decisioni

prodotte in atti (decisione del Giudice Sportivo del 30 ottobre 2020 e comunicato ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2026).

4.7. La ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare e cautelare, l'accertamento della violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati FIH, con revoca dell'omologazione delle partite e della classifica del Campionato di Serie A Elite Maschile Prato; nel merito, l'accertamento della violazione degli artt. 2 CGS CONI, 32, 34, 89, 92, 104 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché della violazione e falsa applicazione dell'art. 7.1.1 della Guida Pratica FIH 2025/2026 e dell'art. 6.1.1 della Guida Pratica FIH 2026/2027 e del travisamento dei fatti in ordine alla natura della Federació Catalana de Hockey e delle competizioni catalane; per l'effetto, l'annullamento della decisione n. 1 – 2025/2026 della Corte Federale di Appello e, ove necessario, della sottostante decisione n. 1 – 2025/2026 del Giudice Sportivo Nazionale, con conseguente declaratoria di irregolarità della posizione dell'atleta [omissis] in relazione alle gare Lazio Hockey – HC Bra del 30 maggio 2026, Butterfly Roma/BRA del 6 giugno 2026 e BRA/SG Amsicora del 20 giugno 2026, nonché la perdita a tavolino delle predette gare da parte della Hockey Club Bra, con attribuzione della vittoria alle squadre avversarie e penalizzazione di punti in classifica.

5. Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Hockey, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente e dell'A.S.D. Hockey Club Bra, delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI. All'udienza del 15 settembre 2026, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

6. Con il primo motivo la ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione della memoria di costituzione della resistente HC Bra in primo grado e di avere potuto avere contezza delle relative deduzioni solo al momento della pubblicazione della sentenza.

6.1. Sul punto il provvedimento qui impugnato ha opinato per l'irrelevanza della violazione, poiché il contraddittorio ha avuto modo di essere validamente instaurato attraverso lo scambio delle rispettive allegazioni mediante gli atti introduttivi e, per quanto riguarda le controdeduzioni cui è preordinata la preventiva conoscenza degli avversi atti di parte in sede di memorie integrative/illustrative ex art. 107 del Regolamento di Giustizia FIH, che esso sia stato comunque

recuperato direttamente in appello, nel corso del quale l'odierna ricorrente ha avuto modo di controdedurre anche rispetto alle allegazioni del primo grado conosciute solo successivamente, con il deposito della sentenza. La Corte di Appello richiama, a tal uopo, del tutto correttamente l'art. 86 del Regolamento di Giustizia FIH, dalla cui lettura emerge con chiarezza che se, per un verso, il processo sportivo è informato ai principi di legalità, parità delle parti, contraddittorio e del giusto processo (commi I e II), altrettanto importanti si appalesano quelli di celerità e dell'interesse ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle competizioni sportive (comma III), anche in forza della natura peculiare del processo sportivo quale informato al *favor competitionis*, fermo restando che i vizi formali che non concretino la lesione dei suddetti principi sono di norma irrilevanti (comma V), anche alla luce della circostanza che lo *ius dicere* (in tal caso *contra-dicere*) è stato compiutamente assicurato in sede di reclamo in secondo grado, come, del resto, evidenziato dal tenore delle doglianze esplicate in quella sede. Si aggiunga che la violazione processuale soggiace al filtro di ammissibilità concretato dall'interesse ad agire (art. 100 c.p.c., pacificamente applicabile per il richiamo generalizzato alla normativa processual-civilistica di cui all'art. 2, comma VI, C.G.S. CONI e di cui all'art. 89, comma VI, Regolamento di Giustizia FIH), dunque non è sufficiente allegare (e provare) il vizio, ma ne va compiutamente illustrata la rilevanza in termini derivativi rispetto al contenuto della sentenza, ossia evidenziando se ed in che misura l'adempimento omesso avrebbe potuto influire sul contenuto decisorio. Il suddetto profilo è totalmente omesso nel ricorso e ciò lo rende inammissibile.

7. Si trattano congiuntamente il secondo, il quarto e il quinto motivo, siccome connessi logicamente e vertenti sul medesimo profilo di censura. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7.1.1 Guida Pratica FIH 2025/2026, per avere la HC Bra schierato un giocatore già impiegato in tre gare del campionato catalano successivamente al 1° marzo 2026. Con il quarto si censura la circostanza per cui, dichiarata la natura della federazione catalana quale articolazione territoriale di quella spagnola, la Corte Territoriale avrebbe limitato la propria valutazione alla sola partecipazione a «competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla RFEH», non tenendo conto che anche la partecipazione al campionato catalano, in quanto articolazione di quello nazionale, dovrebbe rientrare nella definizione di gare ufficiali organizzate da una federazione estera, il che concreterebbe un travisamento dei fatti e una motivazione intrinsecamente contraddittoria. Con il quinto motivo viene lamentato che la valorizzazione della certificazione RFEH del 6 maggio 2026 sarebbe indicativa della consapevolezza della resistente HC Bra circa l'irregolarità del tesseramento; inoltre, il suddetto certificato sarebbe incompleto, poiché riferito alle sole competizioni nazionali e non all'attività complessiva del giocatore in federazioni territoriali estere; inoltre viene dedotta l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali

della sentenza impugnata (Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11246, e Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19), che non consentirebbero la stabilizzazione della situazione illegittima, bensì la mera tutela risarcitoria.

7.1. La questione, come meglio articolato in fatto, è stata decisa in primo grado, facendo riferimento alla circostanza che la Federació Catalana de Hockey non sarebbe stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale Hockey, riconoscimento limitato alla sola Federazione nazionale (RFEH), dunque la partecipazione al relativo campionato non rientrerebbe nella definizione normativa ostativa al tesseramento presso una squadra italiana, bensì sarebbe assimilabile alla partecipazione ad un torneo amatoriale. In appello, invece, la motivazione è stata emendata sul punto, dichiarando che essa federazione costituisce articolazione territoriale di quella spagnola (RFEH) e, cionondimeno, viene valorizzata, al fine del rigetto, la dichiarazione di quest'ultima del maggio corrente anno, con la quale si attesta che il giocatore non ha preso parte a competizioni nazionali da essa riconosciute nel corso della stagione corrente.

7.2. Sul punto è dirimente il ragionamento seguito dalla Corte, del tutto conforme alla normativa vigente ed esente da censure di illogicità: la presenza di una certificazione autorizzatoria della Federazione competente esime la condotta della resistente HC Bra da qualsivoglia addebito di scorrettezza o di colpa, per avere indirizzato la propria istanza di chiarimento all'Autorità preposta a certificare la circostanza rilevante ai fini della norma (la partecipazione a competizioni sportive rilevanti per il diritto italiano). Il *dictum* della Corte di Appello, dunque, è perfettamente conforme alle disposizioni vigenti e il motivo di ricorso si appalesa inammissibile, per non avere nemmeno allegato ragioni valide e sufficienti a ritenere la sussistenza di una violazione regolamentare e per essersi limitato a fornire una mera prospettazione differente in assenza di elementi a sostegno della censura.

7.3. Peraltro, la formulazione di motivi 'misti' (il quarto, in particolare, che deduce sia la violazione di legge sia l'illogicità della motivazione) è prassi più volte censurata quale inammissibile dalla Corte di Cassazione, per l'antinomia logica concretata dalla contemporanea contestazione di una violazione di legge (dunque un ragionamento logico, ma illegittimo) e di un'aporia logica-argomentativa (si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., n. 15300/2022, che sanziona la formulazione di motivi inscindibili e tali da non consentire di discernere i differenti profili e le relative critiche; in motivazione vengono richiamate Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100, e Cass. sez. VI-3, 17 marzo 2017, n. 7009). Delle due l'una: o il percorso argomentativo è intrinsecamente corretto, ma viola il disposto normativo, o è talmente illogico, aporetico e incoerente da non consentire nemmeno di verificare la correttezza della norma applicata.

7.4. Quanto allo specifico portato della quinta censura, essa è inammissibile, altresì, per l'irrelevanza delle motivazioni che inducevano la resistente HC Bra a richiedere la certificazione, circostanza semmai espressiva di un atteggiamento diligente e responsabile e non già di 'cattiva coscienza'; quanto al contenuto del certificato, la valutazione delle prove è questione di merito sottratta allo scrutinio del Collegio a meno di aporie logico-argomentative tali da invalidare completamente il percorso motivatorio, nella fattispecie nemmeno allegate e comunque all'evidenza insussistenti. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa e di legittimità in materia di affidamento incolpevole a fronte di certificazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative, semmai, conferma la bontà del percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale e l'inesistenza di vizi di sorta.

8. Con il terzo motivo si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe violato l'art. 345 c.p.c. e l'art. 2 del C.G.S., per avere dichiarato inammissibile – in quanto nuova – la domanda intesa ad estendere la penalizzazione richiesta in primo grado anche alle due gare successive disputate dalla resistente HC Bra. Il *decisum* di secondo grado è perfettamente coerente con la lettera (e lo spirito) del primo comma dell'art. 345 c.p.c., che pone un divieto assoluto di *nova* in appello, intesi quale immutazioni del *petitum* e della *causa petendi*, essendo fuori discussione che la ricorrente abbia esteso il primo laddove avrebbe potuto (e dovuto) articolare la domanda in guisa tale da apparire completa sin dalla impugnativa di primo grado, se del caso facendo ricorso alle memorie integrative di cui all'art. 107 del Regolamento di Giustizia FIH sopra menzionato. La censura sul punto si appalesa, dunque, ovviamente inammissibile.

9. Il sesto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 58 del Regolamento Gare e Campionati FIH, per avere il Giudice Sportivo omologato, in data 15 giugno 2026 e contestualmente alla pubblicazione della decisione di primo grado, il risultato della gara del 30 maggio 2026 in pendenza del termine per l'impugnazione, è inammissibile in via derivata per effetto della dichiarata inammissibilità dei motivi di merito, e tanto vale per le richieste di comminatoria alla resistente a HC Bra delle sanzioni di perdita della gara e di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIH ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente A.S.D. Hockey Club Brà.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 30 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face